

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N. 1375/AV5 DEL 12/12/2013**

Oggetto: Presa d'atto del distacco sindacale part time al 66,66% della dipendente a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Sig.ra Traini Tiziana.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto del collocamento in distacco sindacale retribuito con articolazione della prestazione lavorativa ridotta al 66,66% con decorrenza dal 01.11.2013 e fino alla revoca da parte della Confederazione Sindacale in parola, del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, Sig.ra Traini Tiziana, giusta richiesta prot. n. 24-2013, della Confederazione medesima;
2. di dare atto, che all'interessato compete il trattamento economico previsto dall'art.17 CCNQ 7.8.1998 e dall'art. 43 del CCNL Integrativo relativo al personale del Comparto Sanità sottoscritto il 20.09.2001, come integrato dall'art. 23, comma 9, del CCNL del 19.4.2004;
3. di dare atto che l'attività lavorativa della Sig.ra Traini Tiziana, per effetto del distacco sindacale parziale, è ridotta al 66,66%, secondo le modalità previste per il personale infermieristico con rapporto di lavoro di lavoro a tempo parziale presso questa Area Vasta 5;
4. di dare atto, altresì, che il periodo di distacco è equiparato a tutti gli effetti al servizio pieno anche ai fini pensionistici;
5. di dare atto che dal presente atto, non deriva alcun onere di spesa;

6. di trasmettere la presente determina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 14 del CCNQ del 7.8.1998, come sostituito dall'art. 3 del CCNQ d'Integrazione sottoscritto il 24.09.2007, e del 1° comma dell'art. 7 del CCNQ 17.10.2013;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R.26/96 s.m;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Il Direttore dell'Area Vasta 5
(Dr. Giovanni Stroppa)**

ALBO PRETORIO

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – ASCOLI PICENO

Con determinazioni n. 785/DG del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – regolamentazione provvisoria” e n. 254/DG del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga.” sono state determinate le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Direttore Generale quale organo di governo e quindi non delegabili e le funzioni attribuite direttamente agli ex Direttori di Zona dalla L.R. 13/03 nonché quelle afferenti all’attuazione degli indirizzi strategici elaborati dall’organo di vertice ed alla gestione finanziaria tecnica ed amministrativa delle risorse umane e strumentali di tale livello ai sensi della citata legge regionale, del D.Lgs. 165/2001, della DGRM 1704/05 e dell’Atto Aziendale.

Nella determina n. 785/2005 inoltre, si fa riferimento ad una futura regolamentazione specifica per quanto attiene le funzioni del personale dirigente.

Nelle more della regolamentazione in materia a cura della Direzione Generale ASUR, con determina n. 1594 del 09.11.2012 del Direttore di Area Vasta n. 5 si è provveduto ad approvare, in via provvisoria, le disposizioni organizzative inerenti all’adozione delle determinate di competenza del Direttore e di competenza dirigenziale nell’ambito dell’Area Vasta n. 5.

Fra i provvedimenti che con il citato atto sono riconosciuti di competenza del Direttore di Area Vasta rientra anche quello di cui alla presente.

❑ **Normativa ed atti di riferimento:**

- Legge 20.05.1970 n. 300;
- Artt. 5, 14 e 17 del CCNQ 7.08.1998 e s.m.i;
- D.Lgs. 267/2000;
- D.Lgs. 165/2001;
- C.C.N.L. Integrativo del 20.09.2001 del Personale del Comparto Sanità.

❑ **Motivazione:**

La Confederazione Generale Unitaria CGU – CISAL di Roma con nota prot. n. 24-2013, acquista al protocollo generale di questa Amministrazione al n. 48059 del 18.10.2013, ha chiesto il collocamento in distacco sindacale retribuito con articolazione della prestazione lavorativa ridotta al 66,66%, della dipendente Sig.ra Traini Tiziana, in servizio a tempo indeterminato presso questa Amministrazione, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, a decorrere dal 01.11.2013 e fino alla revoca comunicata dalla sopramenzionata Confederazione Sindacale;

Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 5, comma 1, 2 e 3 prevedono quanto segue:

- ” I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni dei comparti ed aree , che siano componenti degli organismi direttivi statuari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno

diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dall'art. 6”;

- “I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stesse”;
- “ I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie....”;

Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro, sottoscritto il 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 17, comma 3 recita quanto segue: “ In caso di distacco ai sensi dell'art. 7, comma 2 e 5, al dirigente sindacale è garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse periodichei periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico”;

Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 24.09.2007 - d'integrazione del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998, all'art. 2 recita quanto segue: “La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50% sino ad un massimo del 75%. In ogni caso, i limiti minimi della prestazione lavorativa sono quelli fissati per il part-time dalla disciplina generale prevista nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro”;

La dipendente Sig.ra Traini Tiziana risulta essere dirigente sindacale e componente di organi statuari della Confederazione Generale Unitaria CGU-CISAL;

Dato atto che al dipendente in distacco sindacale compete il trattamento economico previsto dall'art. 17 CCNQ 7.8.1998 e dall'art. 43 del CCNL Integrativo relativo al personale del Comparto Sanità sottoscritto il 20.09.2001, come integrato dall'art. 23, comma 9, del CCNL del 19.4.2004;

Per quanto anzidetto, si ritiene di dover prendere atto del collocamento in distacco sindacale retribuito con decorrenza dal 01.11.2013 e per tutta la durata del mandato, del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, Sig.ra Traini Tiziana, con articolazione della prestazione lavorativa ridotta al 66,66%, secondo le modalità previste per il personale infermieristico con rapporto di lavoro di lavoro a tempo parziale presso questa Area Vasta 5;

Per quanto sopra esposto e motivato;

SI PROPONE:

1. di prendere atto del collocamento in distacco sindacale retribuito con articolazione della prestazione lavorativa ridotta al 66,66% con decorrenza dal 01.11.2013 e fino alla revoca da parte della Confederazione Sindacale in parola, del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, Sig.ra Traini Tiziana, giusta richiesta prot. n. 24-2013, della Confederazione medesima;
2. di dare atto che l'attività lavorativa della Sig.ra Traini Tiziana, per effetto del distacco sindacale parziale, è ridotta al 66,66%, secondo le modalità previste per il personale infermieristico con rapporto di lavoro di lavoro a tempo parziale presso questa Area Vasta 5;
3. di dare atto, che all'interessato compete il trattamento economico previsto dall'art.17 CCNQ 7.8.1998 e dall'art. 43 del CCNL Integrativo relativo al personale del Comparto Sanità sottoscritto il 20.09.2001, come integrato dall'art. 23, comma 9, del CCNL del 19.4.2004;

4. di dare atto, altresì, che il periodo di distacco è equiparato a tutti gli effetti al servizio pieno anche ai fini pensionistici;
5. di dare atto che dal presente atto, non deriva alcun onere di spesa;
6. di trasmettere la presente determina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 14 del CCNQ del 7.8.1998, come sostituito dall'art. 3 del CCNQ d'Integrazione sottoscritto il 24.09.2007, e del 1° comma dell'art. 7 del CCNQ 17.10.2013;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R.26/96 s.m;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile della fase Istruttoria
(Sig. ra Loredana Galanti)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr.Silvio Maria Liberati)

Visto:

Il Dirigente
U.O.C Attività Economiche e Finanziarie f.f.
(Dr. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.